

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2011, il giorno 29 del mese di aprile c/o la sede della società si sono incontrati:

per la società Servirail srl rappresentata dai Sigg. Jonathan Stent-Torriani, Claudio Renzetti e Luigi Fraddosio per le OO.SS.

FILT CGIL CERRATTI GABRIELE – CHIARA GRILLO

FIT CISL MANCINELLI BRUNO

UILTRASPORTI VERZARI MARCO

UGL TRSASPORTI DONADIO ROBERTO

SALPAS ORSA CLAUDIO FIORENZA / FLAVIO BIRAGHI

FAST FERROVIE ANTONIO VIELLO CARLO NEVI

Premesso che

la società Trenitalia SpA ha indetto una procedura ristretta ai sensi del d. lgs. 163/2006 per l'affidamento dei servizi di assistenza, accoglienza e accompagnamento clienti, nonché di altre prestazioni accessorie da svolgersi sulle vetture in composizione ai treni notte;

nel CTO predisposto da Trenitalia per i servizi di accoglienza, di assistenza per i treni notte circolanti sulle relazioni nazionali ed internazionali (all. 1) sono state dettagliate le modalità di svolgimento del servizio;

la Compagnia Internazionale carrozze letti (di seguito CICTL) ha attivato con lettera del 26 aprile 2010 una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge 23/07/1991 n. 223 nei confronti di n. 84 unità;

con verbale di accordo datato 30/04/2010 e successive integrazioni la società e le OO.SS. di categoria sottoscrissero un contratto di solidarietà a valere per il periodo 01/05/2010 – 30/04/2011 a condizione che fossero mantenuti i livelli occupazionali;

la CICTL con lettera del 13/05 2010 comunicava il suo conferimento alla società Servirail srl con decorrenza 01/07/2010;

negli incontri del 24 maggio 2010 e del 10 giugno 2010 è stato esperito ai sensi dell'ex art. 47 legge 428/90 con le OO.SS. l'esame congiunto che prevedeva il trasferimento dei dipendenti senza soluzione di continuità ad ogni conseguente effetto giuridico, economico e previdenziale nonché al mantenimento dei livelli occupazionali a seguito del contratto di solidarietà prima in capo alla CICTL;

in data 10/06/2010 le parti concordarono la necessità di trasferire alla società Servirail srl il contratto di solidarietà con decorrenza a far data dal 1/07/2010 di tipo difensivo di cui alla Legge 863/84, D.L. 148/93 convertito con modificazioni nella Legge n° 236 del 19/07/93 art. 5 comma 5 e successive modifiche ed integrazioni prima in capo alla CICTL;

l'orario di lavoro settimanale per tutti i lavoratori interessati al CDS veniva ridotto

della percentuale di seguito indicate:

Roma Termini 20% Personale viaggiante e 30% Personale sedentario
totale pari a n. 101 unità

Napoli 20% Personale viaggiante totale complessivo pari a 65 unità

Messina 26% Personale viaggiante e 37% Personale sedentario totale pari a n. 86
unità

Bari 16% Personale viaggiante totale complessivo pari a n. 45 unità

Milano 15% Personale viaggiante e 37% sedentario totale complessivo pari a n. 95
unità

Torino 30% Personale sedentario totale complessivo pari a n. 3 unità.

Personale complessivo interessato n.395 lavoratori;

la Servirail Srl durante la vigenza del Contratto di Solidarietà è stata interessata da
una movimentazione della base occupazionale in negativo mediante pensionamento e
positiva per effetto di sentenze di reintegra di personale prima licenziato;

in data 23/12/2010 la società Servirail Srl attivava una procedura di mobilità ex art. 4
e 24 della legge 23/07/1991 n. 223 che deve intendersi integralmente richiamata;

le motivazioni poste dalla azienda sono quelle di cui alla comunicazione di apertura
della procedura di mobilità nei confronti di n. 163 unità

in data 9/03/2011 presso il Ministero Del Lavoro le parti concludano la fase
istituzionale prevista dalla normativa senza aver raggiunto nessuno accordo in merito
alla procedura di mobilità;

le parti nonostante tutto si sono più volte incontrate in sede aziendale per cercare in
modo responsabile un ventaglio di ipotesi per risolvere la questione occupazionale
nonché del reddito dei lavoratori coinvolti nella procedura.

Tutto ciò premesso


Le parti così come sopra costituite dopo ampia discussione concordano
quanto segue:

di non procedere ai licenziamenti della procedura di cui sopra e nel
contempo di rinnovare l'istituto del contratto di solidarietà in essere di
tipo difensivo di cui alla Legge 863/84, D.L. 148/93 convertito con
modificazioni nella Legge n° 236 del 19/07/93 art. 5 comma 5 e successive
modifiche ed integrazioni;

a tal uopo si precisa quanto segue:

l'orario di lavoro settimanale per tutti i lavoratori interessati al CDS sarà
decurtato della percentuale di seguito indicate:

- Roma Termini 20% Personale viaggiante e 30% Personale
sedentario per un totale di 100 lavoratori
- Napoli 20% Personale viaggiante per un totale di 65 unità;
- Messina 26% Personale viaggiante e 37% Personale sedentario
per un totale di 85 unità;
- Bari 16% Personale viaggiante per un totale di 44 unità
- Milano 15% Personale viaggiante e 37% sedentario per un totale di
102 unità
- Torino 30% Personale sedentario per un totale di 2 unità;



personale complessivo interessato pari a 398 unità.

il C.C.N.L. applicato è quello delle Attività Ferroviarie;

l'orario di lavoro contrattuale è pari a 38 (trentotto);

i motivi che hanno determinato l'esubero sono dovuti come meglio
dettagliato in premessa;

la durata del contratto di solidarietà e dal 01/05/2011 al ~~30/04/2012~~ ^{11/12/2011} ed
interessa n.398 lavoratori così come specificati nell'elenco che si allega ,
che forma parte integrante del presente verbale di accordo;

la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da
realizzare un'astensione del lavoro settimanale pari 7,5 ore per il personale
viaggiante di Napoli e Roma con una riduzione percentuale del 20%
(ventipercento);

la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da
realizzare un'astensione del lavoro settimanale pari 11,5 ore per il
personale sedentario di Roma e Torino con una riduzione percentuale del
30% (trentapercento);

la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da
realizzare un'astensione del lavoro settimanale pari 6 ore per il personale
viaggiante di Milano con una riduzione percentuale del
15%(quindicipercento);

la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da
realizzare un'astensione del lavoro settimanale pari 6 ore per il personale
viaggiante di Bari con una riduzione percentuale del 16% (sedicipercento);

la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da
realizzare un'astensione del lavoro settimanale pari 10 ore per il personale
viaggiante di Messina con una riduzione percentuale del 26%
(ventiseipercento);

la parametrizzazione dell'orario avverrà attraverso turnazioni tali da
realizzare un'astensione del lavoro settimanale pari 14 ore per il personale
sedentario di Messina e Milano con una riduzione percentuale del 37%
(trentasettepercento);

Le parti convengono ai sensi dell'art. 5, comma 10 legge 236/93 che
l'azienda al verificarsi di incrementi temporanei di lavoro ovvero per
importanti esigenze aziendali, previa comunicazione, provvederà ad
aumentare le prestazioni dei lavoratori entro i limiti del normale orario di
lavoro.

In conseguenza della riduzione applicata tramite il contratto di
solidarietà, l'azienda corrisponderà al lavoratore quanto dovuto per le
ore prestate, mentre il 50% delle ore perse dal lavoratore sarà coperto
dal contributo previsto per legge ed a carico del Fondo per
l'occupazione istituito presso il Ministero del Lavoro;

la società si impegna sin d'ora a devolvere l'intero contributo liquidato
dal fondo per l'occupazione ai lavoratori interessati dalla riduzione di
orario di lavoro, pertanto destina anche la sua quota mensilmente.

Le misure che la società intende intraprendere per agevolare il
mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti: un più razionale
impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi
fissi nonché una razionalizzazione delle strutture.

La società Srl per quanto sopra provvederà a richiedere un incontro
presso il Ministero del Lavoro per revoca della procedura di mobilità

attivata in data 23 dicembre 2010 e terminata con un mancato accordo
in data 9 marzo 2011

La verifica dell'attuazione del contratto di solidarietà avverrà presso la sede
aziendale ogni semestre.
Del che è verbale,

Letto, confermato in tutte le sue parti e sottoscritto.

Fitt Cpt. *[Signature]*
FIT-CL34 *[Signature]*
SALPAS/DR.SA
[Signature] *[Signature]*
ULTRA SPOMI *[Signature]*
FAST *[Signature]*
ULTRASPORTI *[Signature]*

[Signature]
[Signature]
[Signature]

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 29 aprile 2011, si sono incontrati, i rappresentanti della Servirail s.r.l. e le Segreterie Nazionali FILT CGIL- FIT CISL-UILTRASPORTI-SALPAS ORSA- UGLTRASPORTI FAST assistite dalle RSA/RSU

PREMESSO CHE

- la Servirail s.r.l., con comunicazione del 23 dicembre 2010, ha attivato una procedura ai sensi del d. lgs. 223/91 per la messa in mobilità di n. 163 dipendenti;
- le motivazioni poste dalla azienda sono quelle di cui alla comunicazione di apertura della procedura di mobilità attivata in data 23/12/2010 che deve intendersi integralmente richiamata;
- Il Ministero convocava le parti interessate per l'espletamento della consultazione sindacale, in data 09 marzo 2011 conclusasi con Verbale di Mancato Accordo.
- Trenitalia a partire dal 04 aprile 2011 e fino al 04 ottobre 2011 ha ripristinato la circolazione di 18 carrozze, questo intervento, limitatamente al periodo in questione, ha consentito di ridurre gli esuberi, di cui alla comunicazione di mobilità del 23/12/2010, di complessive 79 unità – di cui 74 tra il personale viaggiante e 5 tra il personale impiegatizio – riportando gli esuberi a 84 unità – di cui 74 viaggianti e 10 sedentari – come da CdS del 10/6/2010;
- In data 29 aprile 2011 la Servirail s.r.l. ha sottoscritto con le OO.SS. di categoria la proroga del contratto di solidarietà che prevedeva nei confronti di n. 398 unità, con un esubero pari a 84 unità, la riduzione oraria media percentuale enunciata nel Verbale di Accordo redatto in pari data per il periodo dal 01/05/2011 al 30/04/2012.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

- A) L'Azienda dichiara che l'esubero del personale è pari a 74 unità personale viaggiante e 10 personale sedentario (impiegati), come di seguito suddivise.
- B) Per evitare conseguenze traumatiche sull'occupazione di ricorrere all'Istituto del Contratto di Solidarietà.

impianto	Personale Viaggiante	Impiegati
ROMA	19	2
NAPOLI	13	0
MESSINA	21	5
TORINO	0	1
BARI	7	0
MILANO	14	2

- Sede di Roma Termini 19 Personale viaggiante e 2 impiegati
- Sede di Napoli 13 Personale viaggiante
- Sede di Messina 21 Personale viaggiante e 5 impiegati
- Sede di Bari 7 Personale viaggiante

- Sede di Milano 14 Personale viaggiante e 2 impiegati
- Sede di Torino 1 impiegato

Il Contratto di Solidarietà avrà la durata di 12 mesi, a partire dal 01 maggio 2011 sino al 30 aprile 2012 ed interesserà 397 unità lavorative, così ripartite:

- 100 Sede di Roma Termini così suddivise: 95 Personale viaggiante e 5 Personale sedentario
- 85 Sede di Messina così suddivise: 80 Personale viaggiante e 5 Personale sedentario
- 65 Sede di Napoli Personale viaggiante
- 2 Sede di Torino personale sedentario
- 44 Sede di Bari personale viaggiante
- 102 Sede di Milano così suddivise: 97 personale viaggiante e 5 Personale sedentario.

Il contratto di solidarietà sarà applicato a tutti i lavoratori in forza presso le predette sedi, con lo scopo di distribuire con equilibrio, per quanto possibile, la diminuzione dell'orario di lavoro.


La riduzione dell'orario contrattuale sarà su base settimanale così ripartita :

- Roma Termini 20% Personale viaggiante e 30% Personale sedentario
- Napoli 20% Personale viaggiante
- Messina 26% Personale viaggiante e 37% Personale sedentario
- Bari 16% Personale viaggiante
- Milano 15% Personale viaggiante e 37% Personale sedentario
- Torino 30% personale sedentario

R


L'Azienda anticiperà ai lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro relativa alla solidarietà, l'intera quota salariale versata dall'INPS.

Organico Complessivo interessato al CdS



PERSONALE VIAGGIANTE

impianto	Organico Personale Viaggiante	Esuperi Personale Viaggiante	Riduzione Contratto di Solidarietà	Integrazione mensile base livello F €	Integraz a viaggio €	Integraz. mensile base livello G €	Integraz. a viaggio €	Viaggi medi mensili persi correlati alla riduzione per CdS
ROMA	95	19	20%	70,00	59,00	55,00	59,00	1,2
NAPOLI	65	13	20%	70,00	61,00	55,00	61,00	1,1
MESSINA	80	21	26%	90,00	66,00	70,00	66,00	1
BARI	44	7	16%	55,00	61,00	45,00	61,00	1
MILANO	97	14	15%	53,00	66,00	49,00	66,00	0,7



PERSONALE SEDENTARIO

Impianto	Organico Personale Sedentario	Esuberi Personale Sedentario	% Riduzione Contratto di Solidarietà	Integrazione mensile base
ROMA	5	2	30%	115,00
MESSINA	5	2	37%	140,00
TORINO	2	1	30%	115,00
MILANO	5	2	37%	140,00

- Le quote denominate “integrazione mensile base” nelle precedenti tabelle sono comprensive di 13[^], 14[^] TFR.
- La quota indicata sotto la voce “integrazione a viaggio” è il valore di un viaggio medio distinto per sezione, pertanto “ l’integrazione mensile viaggio” dovrà essere computata, in fase di definizione dei turni, in relazione al numero di viaggi che saranno conteggiati a parte e che per effetto della riduzione dell’orario settimanale non saranno effettuati dal personale interessato.
- Per il personale viaggiante resta inteso che la somma tra “l’integrazione mensile base” e “l’integrazione a viaggio”, computata come precedentemente descritto, sarà corrisposta mensilmente in aggiunta alla voce “assenza dalla residenza”.
- Per il personale sedentario resta inteso che “l’integrazione mensile base” sarà corrisposta mensilmente con la voce “rimborso forfettario”

Le integrazioni sono commisurate alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro e pertanto potranno essere soggette a variazioni.

L’integrazione della parte variabile, definita nella tabella precedente e denominata “integrazione a viaggio”, non sarà erogata nel caso in cui le assenze complessivamente superino il 50% delle presenze mensili previste dal turno di lavoro. A tale scopo sono escluse dal computo delle assenze le ferie e i permessi fruiti a qualsiasi titolo.

Le parti convengono che nel periodo di vigenza dei CdS non saranno attivati contratti di lavoro a tempo determinato e che il ricorso al lavoro straordinario sarà limitato ai casi previsti all’art. 23 p.2 CCNL AF 16 aprile 2003.

- C) La Servirail s.r.l. continuerà ad applicare la riorganizzazione a bordo treno, così come concordata con verbale d’accordo del 10/6/2010. La organizzazione a bordo treno si baserà, oltre che su una ripartizione dei servizi tra sezioni – variabile in particolari periodi dell’anno - concordata tra le Parti a livello nazionale, sulla rimodulazione dell’equipaggio a bordo treno che prevede la scorta congiunta (1 Agente per due carrozze contigue) su tutti i tipi di vetture letto, Comfort e cuccette ad eccezione delle vetture di tipo Excelsior, durante tutto l’anno, ad eccezione del periodo estivo (dal 15/7/al 15/9) natalizio (dal 15/12 al 08/01) pasquale (dal martedì precedente la Pasqua al mercoledì successivo) nei quali la scorta sarà garantita sulle sole VL da 1 agente per ciascuna carrozza.
- Le parti si danno reciprocamente atto che - in caso di scorta congiunta – le due vetture assegnate a ciascun agente resteranno, per l’intera prestazione, alternativamente impresenziate.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and initials 'Mn' and 'R' on the right.

Ai lavoratori che effettueranno la scorta congiunta sarà riconosciuto una indennità a viaggio (andata e ritorno) di € 13,00 netti. Tale indennità non è dovuta al livello F che effettua la scorta congiunta.

Le Parti, inoltre, convengono che:

- le ore accessorie previste per ciascuna tratta saranno pari a 45 minuti;
- la riserva laddove presente su disposizione dell'impianto collaborerà con l'èquipe nelle operazioni d'incarozzamento sui treni in partenza;
- per ottimizzare le prestazioni del personale di bordo, eccedente al fabbisogno reale, e per far fronte alle mutate necessità nei periodi di scorta singola (estivo, natalizio, pasquale) le ferie saranno programmate, nella misura di 12 gg. di calendario, dal 1° giugno al 30 settembre, ed il congedo residuo distribuito nei restanti mesi dell'anno, ad eccezione dei periodi di "scorta singola";
- la ripartizione dei servizi in alcuni periodi dell'anno potrà essere soggetta a temporanee variazioni di assegnazione al solo fine, in coerenza con il CdS, di evitare eventuali assunzioni di stagionali. Gli eventuali temporanei spostamenti di alcuni servizi consentiranno di ottimizzare, laddove è possibile, le risorse esistenti.

Il personale di bordo come previsto dalle declaratorie contrattuali, relative ai livelli F – G scorterà tutti i tipi di carrozze destinate al traffico notturno (VL in genere – comfort – cuccette T6).

Al fine di garantire l'equilibrio della ripartizione convenuta con il presente accordo e nell'ambito delle soluzioni ricercate per il mantenimento dei livelli occupazionali, le Parti si danno atto che relativamente alla presa/fine servizio dovranno essere prese in considerazione soluzioni organizzative e gestionali inerenti ai servizi e in coerenza con quanto convenuto con il presente accordo.

Il personale di accompagnamento per l'espletamento delle prestazioni contrattuali sarà organizzato in èquipe con la presenza di un Coordinatore che scorterà, unitamente all'èquipe le carrozze in composizione al treno, di 1 Agente per ciascuna vettura Excelsior e di 1 Agente ogni 2 vetture contigue per le altre tipologie di carrozze. A ciascuno dei lavoratori dell'èquipe sarà assegnato uno o più locali di servizio.

Le Parti si obbligano al rispetto del presente accordo e da parte delle OO.SS. c'è il formale impegno a non disdire il presente accordo e a non provocare situazioni operative – in contrasto con i contenuti del presente accordo – che possano portare all'emissione di penalità e/o di mancata remunerazione da parte del Committente nei confronti dell'Azienda.

Il presente accordo decorre dal 1 maggio 2011 ^{29/4/11} ~~al 30 aprile 2012~~ ^{AL 11 DICEMBRE 2011}

All. Ripartizione servizi per impianto.

Roma, 29 aprile 2011

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'Merr'. In the center, there is a large, stylized signature. To the right, there are several smaller initials and signatures, including one that looks like 'B' and another that looks like 'A'. At the bottom right, there is a symbol that resembles a percentage sign (%).

SERVIRAIL s.r.l.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FILT/CGIL *[Handwritten signature]*

FIT/CISL *[Handwritten signature]*

UILTRASPORTI *[Handwritten signature]*

SALPAS/ORSA *[Handwritten signature]*

UGL Trasporti *[Handwritten signature]*

FAST *[Handwritten signature]*

RSA/RSU TUTTE